

N. R.G. [REDACTED]/2025 sub 1



Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Francesco Delù,

visto il ricorso ex art. 649 c.p.c. iscritto al n. r.g. [REDACTED]/2025 sub 1, presentato da

[REDACTED],

ATTORE IN OPPOSIZIONE

contro

[REDACTED]

[REDACTED],

CONVENUTO OPPOSTO

teso ad ottenere la sospensione dalla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo [REDACTED]/2025 del Tribunale di Prato;

che la richiesta dell'istante appare, *prima facie*, munita del requisito del *fumus boni iuris* in quanto non essendo stata data prova della cessione del credito;

che appare ricorrere il concorrente requisito del *periculum in mora* tenuto conto dell'entità del credito oggetto dell'ingiunzione;

ritenuto che la convocazione della controparte può pregiudicare l'attuazione del provvedimento in quanto, avviata l'esecuzione, essa risulterebbe meramente sospesa in caso di conferma dei provvedimenti ex art. 649 c.p.c., mantenendo comunque efficacia gli atti esecutivi compiuti;

SOSPENDE

la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2025;

FISSA

l'udienza del [REDACTED]/[REDACTED]/2026 alle ore [REDACTED] per la comparizione delle parti innanzi a sé per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti;

ASSEGNA

a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del presente decreto nel termine perentorio del

[REDACTED],

INVITA

parte intimata a costituirsi entro il [REDACTED]

Si comunichi.

Prato, li 11 novembre 2025

Il Giudice
dott. Francesco Delù